



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Applicazione del rito del lavoro ad una opposizione a cartella di pagamento e principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di impugnazione

Va affermato il seguente principio di diritto: l'applicazione del [rito speciale del lavoro](#) ad una opposizione proposta avverso una [cartella di pagamento](#) notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, ai fini del cd. principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, quindi, l'esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede di impugnazione, in termini di [opposizione all'esecuzione](#) e/o [agli atti esecutivi](#), ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche ai fini dell'applicazione o meno del regime di [sospensione feriale dei termini](#), in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice a quo, mediante l'applicazione del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione della domanda stessa.

Cassazione civile, sezioni terza, ordinanza del 13.7.2021, n. 19993

...omissis...

Fatti di causa

omissis ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione, per crediti di titolarità del Comune di Milano.

L'opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Milano.

Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello dell'opponente.

omissis ricorre sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

E' stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

Con il primo motivo del ricorso si denuncia "Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'erronea applicazione dell'art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, art. 3".

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4".

I primi due motivi del ricorso sono connessi logicamente e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Il Tribunale di Milano, rilevato che l'azione esercitata dal *omissis* non era stata qualificata dal giudice di pace, l'ha qualificata come opposizione all'esecuzione ed ha, di conseguenza, escluso l'applicazione del regime della sospensione feriale dei termini nella verifica della tempestività del gravame da questi proposto.

Il ricorrente sostiene che, avendo egli proposto l'azione in primo grado con ricorso, nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 e non essendo mai stato disposto il mutamento del rito, in base al principio dell'apparenza la sua domanda avrebbe dovuto ritenersi implicitamente qualificata dal giudice di pace come opposizione a sanzioni amministrative e non come opposizione all'esecuzione, con conseguente applicabilità della sospensione feriale dei termini.

Tale assunto non può essere condiviso.

Va premesso che quella relativa alla qualificazione dell'azione proposta e quella relativa al rito applicabile alla controversia costituiscono questioni distinte e autonome.

La sospensione feriale dei termini opera (o meno) esclusivamente in ragione dell'oggetto della domanda, non in ragione del rito applicato; quindi, a tali fini, rileva esclusivamente la prima questione mentre non rileva in alcun modo la seconda. Con riguardo all'unica questione rilevante (cioè quella della qualificazione della domanda), secondo quanto espressamente affermato dal tribunale nella sentenza impugnata, il giudice a quo (cioè il giudice di pace) non ha espressamente qualificato l'azione proposta, onde tale qualificazione spettava al giudice ad quem.

Nel ricorso non è specificamente allegato che nella sentenza di primo grado vi fosse una qualificazione espressa della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa, né vengono richiamati in modo puntuale eventuali specifici passaggi di detta sentenza che possano portare a ritenere che il giudice di pace abbia inteso effettivamente qualificare in tal senso l'opposizione proposta.

Secondo il ricorrente, la qualificazione della domanda da parte del giudice di pace sarebbe implicita e dovrebbe desumersi dal solo dato di fatto oggettivo che la controversia era stata introdotta con ricorso, era stata espressamente qualificata dalla parte attrice, nel ricorso stesso, come opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 e il giudice adito non ne aveva operato una diversa qualificazione espressa né aveva disposto il mutamento del rito.

Tutto ciò non è però sufficiente a far ritenere sussistente una implicita qualificazione della domanda da parte del giudice di primo grado, ai fini dell'applicazione del cd. principio dell'apparenza.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, ai fini dell'operatività del cd. principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale (il che in taluni casi è stato ritenuto incidere anche sull'eventuale applicazione del regime di sospensione feriale dei termini: cfr. ad es. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864-01; Sez. 6 L, Ordinanza n. 21363 del 15/10/2010, Rv. 614792-01; Sez. 2, Sentenza n. 12524 del 21/05/2010, Rv. 613481-01), è necessario che il giudice "a quo" abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica (cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209-01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778-01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652-01; cfr. altresì: Sez. 6-2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960-01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421-01).

Anche una eventuale qualificazione implicita della domanda richiede, dunque, in ogni caso l'intenzione del giudice di operare una siffatta qualificazione e, di conseguenza, non può di regola affermarsi esclusivamente in base al rito di fatto applicato, in special modo se il giudice non abbia espressamente disposto la trattazione secondo un determinato rito in considerazione dell'oggetto della domanda, ma abbia semplicemente ommesso di disporre il mutamento.

La trattazione della controversia secondo un determinato rito può in realtà anche dipendere da un errore nell'individuazione del rito applicabile a quella specifica domanda, o costituire una svista, o essere conseguenza di una mera omissione nel disporre il mutamento del rito erroneamente utilizzato dalla parte: in tutte queste ipotesi non vi è alcuna intenzione del giudice di qualificare l'oggetto della domanda proposta in funzione del corretto rito applicabile alla stessa secondo diritto. Per le opposizioni esecutive non è del resto affatto esclusa in radice l'applicabilità di un rito speciale: l'art. 618 bis c.p.c., ad esempio, prevede espressamente l'applicabilità ad esse del rito speciale del lavoro ed in tal caso è comunque esclusa l'operatività della sospensione feriale dei termini.

E' opportuno ribadire ancora che l'applicazione di un determinato rito (nella specie, secondo la prospettazione del ricorrente, proprio il rito speciale del lavoro, previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, per le opposizioni a sanzioni amministrative) non implica di per sé l'applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini, che dipende solo dall'oggetto della domanda ma, al più, determina l'applicabilità del principio dell'ultrattività del rito nelle fasi di impugnazione (il che non incide in alcun modo sulla qualificazione dell'oggetto della domanda).

Dunque, in mancanza di una qualificazione della domanda, espressa o anche implicita, ma comunque intenzionale ed inequivocabile, cioè incompatibile con una diversa qualificazione, la mera applicazione di un rito speciale non può avere di regola alcun rilievo ai fini del principio cd. dell'apparenza nell'individuazione del mezzo di impugnazione della decisione e, a maggior ragione, ai fini dell'operatività del regime di sospensione feriale dei relativi termini.

Va in proposito affermato il seguente principio di diritto: "l'applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, ai fini del cd. principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, quindi, l'esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede di impugnazione, in termini di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche ai fini dell'applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice a quo, mediante l'applicazione del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione della domanda stessa".

1.3 Non vi sono dubbi che la presente controversia abbia ad oggetto una opposizione esecutiva: il D. non ha contestato l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui gli è stato intimato il pagamento con la cartella di pagamento opposta, ma ha dedotto vizi della cartella in questione e della procedura di riscossione, nonché l'avvenuta decadenza dal diritto alla riscossione stessa.

La qualificazione come opposizione esecutiva risulta quindi correttamente operata dal tribunale, quale giudice di secondo grado, e non è neanche specificamente contestata, anzi è in qualche modo

condivisa dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 4, righe 18-20 del ricorso), che ha del resto instaurato il giudizio di appello con atto di citazione e non con ricorso, cioè secondo il rito ordinario.

In definitiva, sulla base della corretta qualificazione della domanda operata dal giudice di secondo grado, è da ritenere conforme a diritto l'esclusione delle norme in tema di sospensione feriale ai fini del calcolo del termine perentorio per la proposizione dell'appello.

Con il terzo motivo si denunzia "Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'erronea applicazione nel giudizio di appello dei principi in materia di spese processuali ex art. 91 c.p.c., nonché all'erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis".

Il ricorrente contesta la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, sulla base dell'auspicato accoglimento dei primi due motivi del ricorso.

Non potendo trovare accoglimento detti motivi, per quanto sin qui esposto, anche quello in esame segue la medesima sorte.

Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

